

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Vaccinazione antitetanica personale Area Tecnica

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 9 (nove) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE

Con nota del 25 febbraio 1998, che si allega in copia alla presente, il Dott. Fischetti, medico competente ex D.Leg.vo 626, ha evidenziato che tutto il personale dell'area tecnica, in applicazione della L. n. 292 del 5 marzo 1963, dovrebbe essere sottoposto a vaccinazione antitetanica, alla pari dei lavoratori appartenenti alla categoria dei metalmeccanici e dei metallurgici.

La normativa de qua prevede, all'art. 3, che la suddetta "vaccinazione o rivaccinazione é eseguita a cura e a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie", ossia, attualmente, a cura del Servizio Sanitario Nazionale, tramite le AA.SS.LL di competenza.

In occasione di contatti telefonici intercorsi con il responsabile del Servizio d'Igiene e Sanità dell'Azienda Sanitaria Locale TA/1, Dott. Conversano, lo stesso ha precisato che, in applicazione della normativa citata, la vaccinazione antitetanica viene effettuata gratuitamente soltanto nei confronti di quelle categorie di lavoratori che rientrano strettamente nelle tipologie individuate nell'art. 1 della legge istitutiva del predetto obbligo.

Invece, data la diversa configurazione giuridica assunta dalle attuali A.S.L., che sono subentrate alle UU.SS.LL. nel febbraio del 1995, in applicazione del D.Leg.vo n° 502/92 e successive modificazioni, la predetta prestazione viene fornita dietro compenso qualora richiesta dai datori di lavoro per categorie di lavoratori diverse da quelle richiamate dall'art. 1.

Nel caso di specie, il nostro personale dell'Area Tecnica, a cui non si applica il contratto di lavoro dei metalmeccanici, bensì quello del personale autoferrotranviario, pur non rientrando rigorosamente nella categorie dei metalmeccanici e dei metallurgici, opera nelle stesse condizioni di lavoro e quindi, si potrebbe avviare la richiesta di somministrazione gratuita all'ASL TA/1.

In caso di riscontro negativo da parte dell'Azienda Sanitaria, visto quanto evidenziato dal medico competente con la nota citata, al quale fra i vari compiti previsti dal D. Leg.vo 626 spetta anche quello della sorveglianza sanitaria di tutto il personale, ritengo sia opportuno comunque sottoporre il personale interessato alla predetta vaccinazione.

In tal caso, converrebbe far vaccinare il personale direttamente in Azienda dal Dott. Fischetti, che peraltro si é dichiarato disponibile, evitando sia il disagio di dover avviare lo stesso presso l'ASL (con programmazione del servizio), sia costi ulteriori per perdita di giornate di lavoro, in quanto la vaccinazione potrebbe essere effettuata nel normale orario di lavoro.

Invece le dosi di vaccino (tre per ogni agente, di cui la seconda dopo un mese dalla prima somministrazione e la terza di richiamo dopo un anno) potrebbero essere acquistate presso la Farmacia Comunale, ove normalmente l'Azienda si fornisce per gli acquisti di natura sanitaria.

In merito, per il servizio fornito dal Dott. Fischetti, non previsto nella convenzione stipulata con l'Azienda per i compiti di medico competente, lo stesso ha chiesto un onorario da concordare.

Sentito il medico, questi ha quantificato il compenso in £ 5.000 per ogni dose somministrata.

Peraltro, lo stesso dott. Fischetti, presi contatti con la Farmacia Comunale ha comunicato verbalmente che ogni dose di vaccino dovrebbe costarci all'incirca £ 3.500/4.000

Quindi, il costo complessivo di tale vaccinazione dovrebbe essere di circa £ 4.000.000, ivi compresi i costi per onorario al medico.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- udita la proposta del Direttore Generale e ritenuta condivisibile;
- vista la nota inviata dal Dott. Fischetti;
- vista la L. n. 292/1963;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale ad avviare preliminarmente la richiesta di vaccinazione antitetanica gratuita del personale dell'Area Tecnica al Servizio d'Igiene e Sanità, ed, in caso di esito negativo, di avviare la vaccinazione tramite somministrazione a cura del medico competente, con acquisto delle dosi presso la Farmacia Comunale;
- di corrispondere al Dott. Fischetti, per ogni dose somministrata, il compenso di £ 5.000
- di far gravare la spesa derivante dal presente provvedimento sul bilancio aziendale 1998 alla voce "oneri diversi" del Mastro "Spese di personale".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



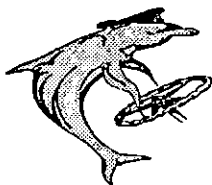
0391 990 p -

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 9 APR. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 15/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 1025/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. M. 16.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 91 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 104 - 105.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Al Direttore gen. Dr. Lucibello
Al C. A. personale Dr. Merenti
Al responsabile sost. Gen. G. Tonnex

Caranto 25.2.98
Oggetto: Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
997 e' rese obbligatoria

dalle prima e le terza dopo
come da accordi verbali già avvenuti, onde evitare il disagio
di arrivare per tre volte il personale interessato alla vaccinazione
presso le strutture convenzionate, dichiaro di
essere disponibile a prestare di persona, e presso le sale
mediche aziendali, la vaccinazione antitetanica.

IL MEDICO COMPETENTE
Specialista in Medicina del Lavoro
(Dr. Agostino FISCHELLO)

E/IV

L. 5 marzo 1963, n. 292 (1).

Vaccinazione antitetanica obbligatoria (1/a).

1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, canionieri, stradini, sterratori, minatori, formaioli, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita (1/b). Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità (2).

1-bis. Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale (2/a).

2. La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, alle madri gestanti dal 5° all'8° mese (3).

3. Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 si provvede ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1963, n. 83. (1/a) L'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1975, n. 280) ha così disposto:

« Articolo unico. L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla L. 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro ».

(1/b) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 27 aprile 1981, n. 166 (Gazz. Uff. 2 maggio 1981, n. 119).

(2) Così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419, riportata al n. E/VIII.

(2/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 27 aprile 1981, n. 166 (Gazz. Uff. 2 maggio 1981, n. 119).

(3) Così modificato dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419, riportata al n. E/VIII.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419, riportata al n. E/VIII.

(5) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301, riportata al n. E/V.

Nei bambini di cui alla lettera c) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell'art. 2 della L. 2 giugno 1939, n. 891 (2).

3-bis. Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.

Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie (4).

4. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge (5) a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

Doc. Min. 373292
932/1000

giugno 1981